

per la dicitura «logico italiano» il nero C100-M100-Y100-K100 nel processo CMYK, il n. Neutral Black C nella scala cromatica Pantone e il R0-G0-B0 nel modello RGB.

1.4. Il logo del Marchio biologico italiano deve avere un'altezza minima di 8,5mm e una larghezza minima di 18,022mm. La proporzione fra l'altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:2,12. In via del tutto eccezionale, e solo nel caso in cui anche il logo di produzione biologica dell'Unione europea sia applicato in misure ridotte per le confezioni molto piccole, le dimensioni minime sono ridotte a un'altezza di 5,5mm e il logo del Marchio biologico italiano deve essere applicato senza il logotipo «Bio logico italiano».

2. Casi di scarsa visibilità

2.1. Il logo del Marchio biologico italiano può essere utilizzato anche in bianco e nero come indicato di seguito, o in un bianco e nero totalmente invertito (formato negativo), ma solo qualora non sia possibile utilizzare il modello a colori su sfondo chiaro:



2.2. Il logo del Marchio biologico italiano può essere utilizzato anche in bianco e nero come illustrato di seguito, o in un bianco e nero totalmente invertito (formato negativo), ma solo qualora non sia possibile utilizzare il modello a colori su sfondi scuri. Anche in caso di stampa monocromatica dell'etichetta è possibile applicare il logo del Marchio biologico italiano nella versione in negativo, con pittogramma e logotipo di colore bianco.



2.3. Se il colore dello sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, è possibile adoperare il colore bianco per la dicitura «logico italiano» come da esempio che segue.



2.4. Nel caso in cui il logo risulti scarsamente visibile a causa dello sfondo, ad esempio se lo sfondo è rosso o verde, deve essere tracciato un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio su tale sfondo, analogamente al modello che segue.



2.5. Conformemente a quanto previsto dal punto 1.8 dell'Allegato V al regolamento UE 2018/848, nel caso in cui il logo del Marchio biologico italiano sia accompagnato dal Logo di produzione biologica dell'Unione europea per quest'ultimo è possibile utilizzare i colori verdi di cui al punto 1.2 del presente allegato.

26A03407

DECRETO 23 giugno 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 nei territori della Regione autonoma della Sardegna - ciclone Harry.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2023, n. 38»;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, recante «Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che modifica il citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, estendendo l'operatività del Fondo di solidarietà nazionale alle imprese e ai consorzi della pesca e dell'acquacoltura;

